

STATUTO 16.2
CONSORZIO VOLONTARIO DI TUTELA VINI GARDA DOC
DENOMINATO CONSORZIO GARDA DOC

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito il Consorzio volontario per la tutela dei vini denominato "Consorzio Garda Doc".
Esso è stato originariamente costituito in Verona il 22 Gennaio 1997 con rogito notaio Vincenzo Quarantino rep. 91693 racc.14878
2. Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del DLgs n° 61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamento dei vini DOP e IGP e di Consorzi di Tutela.
3. IL Consorzio può aderire ad organismi rappresentativi di denominazioni a base più ampia per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche o a Consorzi di tutela di una doc che ricada nello stesso territorio in tutto od in parte.

ART. 2 – DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al **31 dicembre 2050** salvo proroga.
Esso è disciplinato dalle leggi vigenti, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

ART. 3 - SEDE

1. La sede legale del Consorzio è in Verona alla via
La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dei patti sociali e potrà essere comunicata direttamente dall'Organo Amministrativo ai Pubblici Registri competenti.
L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 4 – SCOPI E COMPITI

Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 senza finalità di lucro ha lo scopo di:

- a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelate;
- b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto.
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

- d) svolgere, nei confronti dei soli consorziati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Il Consorzio, in quanto Organizzazione Imprenditoriale, svolge tutte le attività e i compiti attribuitigli dalla legislazione comunitaria e nazionale, in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle denominazioni, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Veneto nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere consorziati tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:
 - gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
 - le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.
- 2 L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
- 3 L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati inseriti nel sistema di controllo di cui al D.Lgs. n. 61 2010.
La richiesta scritta deve contenere:
 - a. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
 - b. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
 - c. gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
 - e. per i viticoltori, proprietari e/o conduttori le superfici iscritte a schedario con riferimento alla Doc Garda
 - f. dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
2. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
3. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 21
4. La qualità di consorziato si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

ART. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'adesione al consorzio i nuovi consorziati dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
2. L'adesione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

ART. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. I consorziati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:
 - per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
 - per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino rivendicato e denunciato;
 - per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).
2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
3. Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
4. Il contributo annuale è composto da:
 - a) contributo relativo all'attività di valorizzazione
 - b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
 - c) contributo relativo attività di servizio ai soci
5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non aderenti al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni *erga omnes*.
6. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.
7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

ART. 8 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.
2. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee consortili purchè in regola con i pagamenti dei contributi.
3. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
4. I consorziati hanno altresì l'obbligo:
 - di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza sleale nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alle denominazioni tutelate;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

ART. 9 – SANZIONI

Nei confronti del consorziato che non rispetti il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le delibere consiliari, Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie fino ad un numero di venti volte la quota fissa di accesso.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre provvedere alla sospensione dell'esercizio dei diritti consortili nei confronti dei consorziati che commettono irregolarità o infrazioni verso il Consorzio tali da non comportare l'adozione del provvedimento di esclusione.

Qualunque provvedimento deve essere comunicato all'interessato tramite raccomandata A.R., P.E.C. ovvero altra forma che assicura la ricezione dell'invito.

Il provvedimento di sospensione è revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione una volta venuti meno i motivi che lo avevano provocato. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato - con la stessa comunicazione - invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento o a far prevenire - entro gli stessi termini - chiarimenti o giustificazioni.

La sanzione viene comunque sempre applicata in casi di esclusione o di dimissioni senza giustificato motivo.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato potrà instaurare controversia ricorrendo al Collegio dei Probiviri per l'Arbitrato entro quindici giorni dalla comunicazione.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ' DI CONSORZIATO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
2. In ogni caso di risoluzione del rapporto consortile, il consorziato deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 11 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione. Il recesso avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.
2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio il consorziato che:
 - a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
 - b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
 - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
3. Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
 - d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.
 5. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R., P.E.C. ovvero ogni altra forma che assicuri la ricezione del provvedimento
 6. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 21

ART. 12 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- l'Organo di controllo;

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
 - determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
 - approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
 - approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
 - deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
 - deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
 - deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
 - deliberare il versamento dei contributi straordinari,
 - eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;
 - nomina l'Organo di controllo decidendone la forma uninominale o collegiale;
 - deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
 - approvare i regolamenti interni;
 - approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
 - deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

2. All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:
 - le modifiche da apportare al presente Statuto;
 - lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
 - la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno **10 giorni** prima di quello fissato per la riunione. Per i soci aderenti al Consorzio in forma associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo alla realtà associativa di appartenenza
3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno **3 giorni** prima di quello fissato per la riunione.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa interviene/intervengono il Revisore unico o i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
7. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti e/o rappresentati.
8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
 - in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione
10. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi sopra riportati.
11. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
12. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento

assembleare di cui al presente articolo.

ART. 15 – MODALITÀ DI VOTO

1. Ciascun consorziato ha diritto **ad un voto rapportato alla quantità** di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.
2. Tale voto è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 7), pari altresì alla somma dei "monte voti" spettanti in relazione a ciascuna delle denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa denominazione.
3. Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli consorziati corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.
4. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di **sei (6) deleghe**.
5. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotti aventi titolo, fermo restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio..
6. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 11 ad un massimo di 15 componenti inseriti nel sistema di controllo.
2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i consorziati. Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.
3. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione nella propria categoria di appartenenza.
4. Qualora il consorziato svolge contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.
5. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.
6. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.
7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c., salvo quanto previsto al seguente punto 8.

8. I membri del consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da quattro sedute consecutive decadono dalla carica (subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario).
9. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso.
10. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo composto da alcuni di essi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

ART. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:
 - elegge nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti stabilendone eventualmente i poteri.
 - provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 laddove previste
 - delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
 - fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art.6;
 - propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 61/2010
 - predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti per l'uso dei marchi consortili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero;
 - invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.
 - Nomina delle Commissioni tecniche per eseguire controlli ed ispezioni sull'attività dei consorziati;
 - Procede all'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sospensioni;
 - Procede alla propria integrazione, ai sensi dell'art.16 del presente Statuto;
 - Propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
 - Provvede all'iscrizione e pubblicazione a norma di legge degli atti del Consorzio;
 - Nomina il Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni ed il compenso;
 - Tali facoltà sono enunciative e non tassative e pertanto non limitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del consiglio stesso.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

ART. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal più anziano Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 1 giorno prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ART. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e i due Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e durano in carica tre anni. Per la nomina è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:
 - sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
 - ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
 - rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
 - può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti preventivamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 - presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
 - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
 - ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.
3. I vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di presenza di entrambi i vice Presidenti, il Presidente viene sostituito dal più anziano di età.

ART. 20 – COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di loro.

Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea nomina l'organo di controllo che dura in carica tre anni e può essere composto da un unico revisore e relativo supplente o da tre membri effettivi e due supplenti. L'assemblea ne determina i compensi designandone altresì il Presidente.

In entrambi i casi uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. N.39/2010

L'Organo di controllo:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

ART. 22 COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Verona. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.
2. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e del Mipaaf.

ART. 24 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del Dlgs 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.Lgs 61/2010.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento del Consorzio potrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio si scioglie quando:

- Decorre il termine stabilito per la sua durata
- Conseguo il raggiungimento dell'oggetto sociale o sopravviene l'impossibilità di conseguirlo
- A seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria
- Per la perdita del patrimonio sociale

ART. 26 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. CC. salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art.2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.